



*All'attenzione di tutto il personale, dei collaboratori,
fornitori, clienti, nonché dei soggetti che a qualunque
titolo abbiano rapporti giuridici e commerciali con la Società*

**OGGETTO: INFORMATIVA SUI CANALI DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI AI SENSI DEL D. LGS.
24/2023 – DISCIPLINA IN TEMA DI WHISTLEBLOWING**

Con la presente informativa si intende rendere edotti tutti i soggetti interessati che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023, che ha di fatto recepito la Direttiva Europea n. 2019/1937, in materia di segnalazione degli atti illeciti (c.d. whistleblowing), La Società ha provveduto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto della citata normativa.

In particolare, il menzionato D.lgs. 24/2023 impone alle Società di:

- dotarsi di appositi canali interni per la segnalazione degli illeciti, in grado di tutelare la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, affidando la loro gestione ad un soggetto interno od esterno all'azienda, appositamente formato, autonomo e indipendente rispetto alla medesima. Per la disciplina dei canali summenzionati si rinvia alla specifica procedura predisposta e disponibile nell'intranet;
- informare tutti i soggetti potenzialmente interessati delle modalità per effettuare le segnalazioni degli illeciti attraverso i summenzionati canali interni;
- informare tutti i soggetti potenzialmente interessati della possibilità di effettuare eventuali segnalazioni direttamente all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), indicando i relativi presupposti e le modalità per procedere in tal senso: a tal proposito, La Società rinvia alla specifica procedura predisposta.

Tutto ciò premesso, la Società, in adempimento dei citati obblighi normativi, fornisce le seguenti informazioni.



1. Premessa

Il Decreto Legislativo n. 24/2023, emesso in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, include in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo (c.d. *whistleblowing*).

Coordinando diritto europeo e diritto nazionale, è stato introdotto un sistema integrato di regole con l'obiettivo di **incentivare le segnalazioni di illeciti che pregiudichino l'interesse pubblico o l'integrità degli enti**.

Per garantire la tutela della libertà del segnalante, rafforzare la legalità e la trasparenza, quindi la prevenzione dei reati, sono previsti:

- il **diritto di protezione del segnalante** (con riservatezza e divieto di atti ritorsivi),
- **obblighi organizzativi** per gli enti (istituzione di un canale di segnalazione interno, istruzioni per l'utilizzo del canale di segnalazione esterno e procedure a garantire la riservatezza).

La presente procedura disciplina la gestione delle segnalazioni e prevede le forme di tutela che vengono garantite all'autore della segnalazione, per prevenire e contrastare comportamenti e condotte illecite che violino specifiche disposizioni europee e nazionali, il D.Lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o il Codice Etico della SOCIETÀ'.

Chi si trova ad essere testimone di un comportamento illecito, anche solo potenzialmente dannoso, pure solo in termini reputazionali, per CONCERIA MONTEBELLO S.P.A. e/o l'intera collettività, può segnalarlo alla Società senza il rischio di subire ritorsioni.

2. Campo di applicazione

La presente procedura disciplina la gestione delle segnalazioni e rappresenta le forme di tutela che vengono garantite all'autore della segnalazione, allo scopo di prevenire e contrastare comportamenti e condotte illecite, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, che violino specifiche disposizioni europee e nazionali, il D.Lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o il Codice Etico della Conceria Montebello Spa.

Chi si trovi pertanto ad essere testimone di un comportamento illecito, anche solo potenzialmente dannoso, pure solo in termini reputazionali, che coinvolge la Conceria Montebello Spa e/o l'intera collettività, può segnalarlo alla Società stessa senza il rischio di subire ritorsioni.

Il presente documento disciplina principalmente i seguenti ambiti:



- i soggetti che possono effettuare la segnalazione e gli altri eventuali soggetti che godono della medesima tutela;
- l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- i canali di segnalazione;
- l'esemplificazione di azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati;
- il processo di gestione della segnalazione, identificando fasi di attività, ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati;
- principi e regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi inclusa la tutela del segnalante, della persona coinvolta (segnalato) e degli eventuali altri soggetti coinvolti, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo delle segnalazioni.

A fronte del Decreto Legislativo n. 24/2023, le Conceria Montebello Spa, già dotata di un Modello 231 e di un sistema di segnalazione, provvede ad adeguare il proprio Modello 231 ed il Codice Etico e a rivedere il relativo sistema di segnalazione.

3. Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. direttiva Whistleblowing)
- Decreto Legislativo n. 24 del 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937;
- Linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, predisposte da A.N.AC. in attuazione del Decreto Legislativo n. 24 del 2023
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, cd. GDPR)
- Decreto Legislativo n. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice privacy) e successive modifiche e integrazioni
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in ambito responsabilità amministrativa degli enti per alcune tipologie di reato

4. Tipi di Segnalazione

È possibile distinguere quattro tipi di segnalazioni, secondo il modo di presentazione:

- quelle presentate attraverso un **canale interno alla Società**;
- quelle presentate attraverso un **canale esterno**, istituito e gestito dall'A.N.AC.;
- la **Divulgazione pubblica**;
- la **Denuncia all'Autorità giudiziaria**.



4.1 La segnalazione interna

Il canale interno di segnalazione è lo strumento di cui avvalersi **in via prioritaria**.

Il canale interno **garantisce la riservatezza**, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, del Segnalante, del Facilitatore, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate in forma **scritta**, anche mediante piattaforma informatica, e **orale**, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o il colloquio **diretto** con il Gestore della segnalazione.

Il **Gestore della Segnalazione**, soggetto autonomo, dedicato e specificamente formato, assolve alle attività previste dalla normativa e di seguito indicate.

4.2 La segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione al canale attivato dall'A.N.AC. quando ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- il canale di segnalazione interno non è stato attivato o, se attivato, non è conforme alla normativa;
- ha effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate, che se effettuasse una segnalazione interna non avrebbe efficacia o determinerebbe il rischio di ritorsioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (p.e. per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente).

Le istruzioni per l'utilizzo del canale di segnalazione esterna sono disponibili sul sito internet A.N.AC., unitamente alla disciplina generale, al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

4.3 La Divulgazione pubblica

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica quando ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, senza avere riscontro nei termini previsti dalla normativa;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui



possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

L'ambito di applicazione dello strumento risulta pertanto **circoscritto ad ipotesi del tutto eccezionali**.

4.4 La Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il Segnalante può rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo privato.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni sono rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie che ricevono la denuncia.

5. Presentazione e gestione della segnalazione interna

5.1 Presentazione della Segnalazione interna

Le segnalazioni interne possono essere presentate attraverso il canale interno nelle seguenti modalità:

➤ **in forma scritta mediante il Portale <https://montebello-tannery.signaletic.it/signaletic/home>**

Il portale è liberamente accessibile tramite link disponibile sul sito <https://www.montebello-tannery.it/it/> sezione Whistleblowing. È progettato in modo da consentire un accesso selettivo, con autenticazione informatica a più fattori ed utilizza strumenti di crittografia. Il Segnalante accede al portale compilando un form standard, con gli elementi indispensabili per una corretta segnalazione, e ottenendo le credenziali personali.

Se il Segnalante fornisce le proprie generalità, il Gestore della segnalazione riceve i dati identificativi e deve garantire la riservatezza.

Qualora il segnalante non fornisca le proprie generalità, la segnalazione verrà trattata come anonima.

Le credenziali personali, abbinate alla prima segnalazione, sono successivamente necessarie per ulteriori momenti di comunicazione con il Gestore (ricevere messaggi e/o richieste di chiarimento, inviare ulteriori informazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ad integrazione dei fatti segnalati). In caso di perdita delle credenziali personali, le stesse non potranno essere recuperate o duplicate in alcun modo; in questa eventualità, il Segnalante dovrà fare una nuova Segnalazione e farsi riconoscere.

Al fine di consentire l'approfondimento dei fatti segnalati, il portale permette l'instaurazione di un "dialogo" riservato tra il segnalante e il Gestore della segnalazione, nonché l'eventuale invio di documenti elettronici in allegato.



Il portale funge da registro elettronico delle segnalazioni e consente:

- l'attribuzione di un codice univoco progressivo,
- la tracciabilità dell'iter di gestione; anche nel caso di segnalazione ricevuta con altre modalità, tramite caricamento nel portale stesso.

È possibile la richiesta di un incontro diretto con il Gestore, che deve essere fissato entro un termine ragionevole. La richiesta deve essere presentata utilizzando il portale e compilando il form di segnalazione con la richiesta di incontro.

La data per l'incontro sarà accordata entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

5.2 Ricezione e avviso di ricevimento della Segnalazione

A seconda del canale di segnalazione scelto, le modalità di ricezione e registrazione sono:

- Segnalazioni ricevute tramite il portale:** la segnalazione viene registrata nel portale.
- Segnalazioni ricevute con incontro diretto:** nel corso di un incontro, la segnalazione è documentata, previo consenso del Segnalante, mediante verbale o registrazione dell'incontro. Al Segnalante è richiesto di verificare, rettificare o confermare il verbale con la propria sottoscrizione.

Entro sette giorni dalla ricezione, il Gestore rilascia avviso di ricevimento al Segnalante.

La segnalazione viene **annotata in un registro informatico (file excel, protetto tramite password) delle Segnalazioni**, con data ed ora di ricezione ed attribuzione di un codice univoco, nel quale saranno successivamente annotati eventuali documenti raccolti e gli esiti delle verifiche eseguite.

Nell'ipotesi in cui il Gestore sia il Segnalato, oppure lo stesso abbia un possibile conflitto di interesse, connesso alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, dovrà astenersi dall'esprimere il proprio giudizio in merito alla segnalazione stessa.

5.3 Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione

Il Gestore provvede tempestivamente all'analisi preliminare della Segnalazione, eventualmente richiedendo ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante tramite il Portale.

All'esito di quest'analisi preliminare, il Gestore provvederà a classificare la segnalazione in una delle **seguenti categorie**:

- Segnalazione non rilevante:** segnalazione non pertinente ai sensi del precedente art. 3.1. **Viene archiviata dandone riscontro al Segnalante**, se sono disponibili i dati di contatto. Qualora ritenesse



fondata e sufficientemente dettagliata la segnalazione, ancorché non riconducibile ad un illecito, il Gestore può valutare di sottoporre la stessa all'attenzione dell'organo amministrativo; dell'eventuale inoltro, viene dato riscontro al Segnalante se sono disponibili i dati di contatto.

- b) **Segnalazione rilevante ma non trattabile:** segnalazione pertinente, ma senza sufficienti informazioni e/o elementi non è possibile procedere con ulteriori indagini. **Viene archiviata dandone riscontro al Segnalante**, se sono disponibili i dati di contatto.
- c) **Segnalazione vietata:** segnalazione rientrante nelle casistiche individuate al par. 3.6. Il Gestore può valutare di sottoporre la segnalazione vietata all'organo amministrativo per l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare e informare di ciò il Segnalante, se sono disponibili i dati di contatto. Nel caso in cui il Gestore dovesse accertare la presenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 per un eventuale procedimento disciplinare, lo stesso avrà il suo seguito. **La Segnalazione viene archiviata con menzione dell'eventuale procedimento disciplinare e del relativo esito.**
- d) **Segnalazione rilevante e trattabile:** segnalazione pertinente e sufficientemente circostanziata. Il Gestore dà avvio alla fase di verifica. Qualora avesse anche il solo sospetto che la segnalazione possa ricondursi ad una violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico, il Gestore informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza competente, aggiornandolo per stati avanzamento.

5.4 Fase di verifica e indagini interne

Se la segnalazione ricevuta è stata classificata come rilevante e trattabile, il Gestore procederà con l'avvio delle **verifiche ed indagini interne** al fine di **raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati**. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante analisi di documenti, interviste, questionari. Il Gestore potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione al Segnalante e, nel caso di segnalazione anonima, chiedere il consenso a svelare la sua identità.

Non spetta al Gestore accertare responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito, che spetteranno ai soggetti istituzionalmente competenti in azienda.

In questa fase, il Gestore si avvarrà del supporto delle funzioni aziendali, che dovranno prestare piena collaborazione e, ove ritenuto opportuno, di consulenti specializzati ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della segnalazione, garantendo la riservatezza.

Il Gestore garantisce l'eventuale aggiornamento del riscontro a favore del Segnalante.

5.5 Conclusione della fase di verifica e riscontro al Segnalante

All'esito della fase di verifica, il Gestore:



- predispone una **relazione riepilogativa** delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, **con i responsabili aziendali** interessati, al fine di definire le **azioni da avviare** a tutela della Società;
- dà riscontro al Segnalante, **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione, mediante la Piattaforma o altro mezzo idoneo, in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare;
- **informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza**, nel caso di segnalazione di violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice Etico.

Per la valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari da intraprendere e/o di eventuali comunicazioni alle Autorità competenti, il Gestore informa l'organo amministrativo e si coordina preventivamente con l'Organismo di Vigilanza coinvolto.

5.6 Informativa periodica

Il Gestore informa almeno **semestralmente** l'organo amministrativo, il Collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza circa il numero delle segnalazioni pervenute nel periodo ed i relativi sviluppi.

5.7 Segnalazione rilevante e trattabile riguardante i vertici aziendali

In caso di segnalazione rilevante e trattabile riguardante soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni, il Gestore coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di coordinare e definire il processo di indagine.

In caso di segnalazione rilevante e trattabile che riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segnalante potrà considerare l'invio di una segnalazione esterna.

5.7 Archiviazione e conservazione della Segnalazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al loro trattamento e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale.

6. Le misure di protezione previste

Le **misure di protezione** si riconducono alle seguenti tutele:

- diritto alla riservatezza;
- divieto di ritorsione;
- misure di sostegno;



- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione di alcune categorie di informazioni al ricorrere di determinate condizioni.

Per beneficiare delle misure di protezione, il soggetto deve rientrare fra i soggetti individuati al par. 3.3. e la segnalazione deve essere stata effettuata nel rispetto della presente procedura.

Sono vietate, in generale, rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela qui previsti.

Diritto alla riservatezza. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso del Segnalante. Viene così **garantito un regime di protezione**.

Divieto di ritorsione. Gli atti ritorsivi sono vietati. Sono nulli se eventualmente assunti, su dichiarazione dell'Autorità giudiziaria. L'onere di provare che tali condotte siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico del datore di lavoro.

Costituiscono esempi di ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Eventuali comportamenti ritorsivi possono dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile e possono essere **denunciate all'A.N.AC.**, utilizzando il canale di segnalazione esterno.

Misure di sostegno. L'A.N.AC. stipula convenzioni con enti del terzo settore affinché forniscano misure di sostegno al Segnalante, prestando assistenza e consulenza a titolo gratuito. È istituito presso l'A.N.AC. l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono tali servizi.

Limitazioni della responsabilità. Il Segnalante non è punibile, anche qualora i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, o rivelasse informazioni coperte dall'obbligo di segreto (tra cui il segreto d'ufficio, il segreto professionale, il segreto scientifico o industriale), di non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, di tutela del diritto d'autore, di protezione dei dati personali; oppure offendano la reputazione del Segnalato, se al momento della segnalazione aveva fondati motivi per ritenere che la rivelazione delle informazioni fosse necessaria per scoprire la violazione e sono state utilizzate le modalità previste dalla normativa. Questa immunità può applicarsi a condizione che l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.



6.1 Tutela della riservatezza del Segnalante

La tutela della riservatezza del Segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

Il Segnalante perde il diritto alla riservatezza qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di diffamazione e calunnia e nel caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

Nel caso in cui il soggetto che effettua la divulgazione pubblica si rivolga ad un giornalista, è tutelato dal segreto professionale dei giornalisti (come fonte della notizia) e non rientra nella normativa D.Lgs. n. 24/2023, beneficiando pertanto di una maggiore tutela.

La protezione della riservatezza non si applica invece nel caso in cui il Segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità (ricorrendo ai social), ferme restando tutte le altre forme di protezione previste. Nel caso in cui, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (utilizzando uno pseudonimo o un nickname, ricorrendo ai social), tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

6.2 Tutela della riservatezza del Segnalato

Al fine di prevenire qualsiasi abuso, quindi al fine di impedire delazioni, diffamazioni, anche la divulgazione di dati personali del Segnalato che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, discriminazioni, o altri svantaggi, sono previste misure anche a tutela del Segnalato.

Il Segnalato viene informato dal Gestore in merito al suo coinvolgimento nel processo di segnalazione, al momento ritenuto opportuno, al fine di evitare la compromissione della fase di verifica e indagine interna.

Il Segnalato non può essere sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti in conformità alla normativa e/o al contratto.

Il Segnalato può essere sentito, ovvero, su sua richiesta è sentito, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere, a seguito dei risultati delle verifiche condotte, sono prese dai vertici aziendali, secondo poteri/deleghe attribuite, e in ogni caso da soggetti diversi da chi ha condotto le indagini, al fine di evitare conflitti di interesse o assenza di imparzialità.

La tutela del Segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicazione del suo nominativo, ad esempio quando richieste dall'Autorità giudiziaria.



6.3 Ulteriore tutela della riservatezza del segnalato e tutela della riservatezza degli altri eventuali soggetti coinvolti nel processo di segnalazione

La tutela dell'identità delle persone menzionate nella segnalazione va garantita da parte della Società ed eventualmente di A.N.AC. fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

6.4 Trattamento dei dati personali

I dati personali di tutti soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 e sulla comunicazione tra autorità competenti.

Si evidenzia che i dati personali sono trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, fornendo idonea informativa agli interessati.

Il Titolare del trattamento adotta le cautele necessarie al fine di evitare l'indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno dell'organizzazione, garantendo che il trattamento dei dati personali sia limitato ai soli soggetti autorizzati.

Il Titolare del trattamento identifica e nomina formalmente i soggetti autorizzati, ovvero coloro che sono autorizzati al trattamento dei dati personali nel processo di segnalazione e fornisce agli stessi apposite istruzioni operative.

I Titolare del trattamento, i Responsabili del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sono tenuti a rispettare i principi generali della normativa privacy.

Il processo di segnalazione prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti e le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

I dati personali che manifestatamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il Titolare del trattamento individua e adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del GDPR (i Responsabili del trattamento).



I diritti degli interessati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione cd. “diritto all’oblio”, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione) specialmente quelli del Segnalato, possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dal Codice privacy, che ne determina la sospensione qualora da essi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del Segnalante. In tali casi, dunque, al Segnalato è preclusa anche la possibilità, laddove ritenga che il trattamento che lo riguarda violi i suoi diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento ed eventualmente, in assenza di risposta da parte di quest’ultimo, di proporre reclamo al Garante privacy.